

### **COMUNE DI CIMITILE**

### (Città Metropolitana di Napoli) UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 03 del 18 Gennaio 2021– Prot. N. 000464 /2021

# ORDINANZA DI ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E OBBLIGO DI SOTTOPORSI A SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio comunale e nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità', coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centroeuropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie; Visto l'art. 3 del DPCM dell'1 marzo 2020;

Visto il DPCM 11 giugno 2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020; Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e

comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il DPCM del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020 n. 176;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale n. 193 del 03 agosto 2020;

Visto il DPCM del 7 agosto 202, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 luglio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 202, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020:

Viste le ordinanze del Presidente della Regione della Campania;

**Vista la comunicazione dell' Asl Napoli 3 Sud,** dal quale risulta che "Omissis" è risultato positivo ed è posto in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva;

Visto l'accertamento del locale comando di P.L.;

**Visto** l'art 50 del D. Lgs. nr. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale in materia sanitaria,

#### **ORDINA**

Con decorrenza immediata a:

"Omissis"

## L'ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E OBBLIGO DI SOTTOPORSI A SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVA.

- Ai conviventi residenti/domiciliati al suddetto indirizzo di osservare il relativo periodo di quarantena

#### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- Che i dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza siano trattati in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo la normativa vigente.
- di notificare ai Sig. ri in atto meglio generalizzati la presente ordinanza;

Che la stessa venga trasmessa a:

Prefetto di Napoli.

Presidente Giunta Regione Campania.

Al responsabile del Presidio Asl Na 3 Sud Ufficio Competente.

Polizia locale.

Carabinieri di Cimitile.

Commissariato di P.S. di Nola.

#### **AVVERTE**

Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi della normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

IL SINDACO F.to Nunzio Provvisiero